

ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"IRPINI PER L'IRPINIA"

Art.1 - Costituzione - Denominazione e Sede

È costituita ai sensi del D.lgs. n.117/2017 e della normativa vigente in materia l'Associazione di promozione sociale denominata: "IRPINI PER L'IRPINIA".

Soltanto dopo l'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione - "Associazione di Promozione Sociale" - la locuzione/acronimo "APS".

L'Associazione ha sede legale in Grottaminarda (AV) al Largo Portaurea n.20 ed opera sul territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione di Promozione Sociale (di seguito anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (d'ora in avanti "CTS"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto



Giuseppe Bruno

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Federico



Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti

all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di

comportamento delle attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione

dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art.

12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - Scopo - Finalità - Attività di interesse generale

1 - L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto,

e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale e culturale, di attività informative e formative,

svolgendo in via principale e prevalentemente in favore della

collettività e di terzi le seguenti attività di interesse

generale di cui all'art.5 del codice del Terzo Settore

"Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo".

2 - L'Associazione di Promozione Sociale "IRPINI PER

L'IRPINIA" esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno

principale le seguenti finalità:

a) come detto, organizzazione e gestione di attività

culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale,

incluse attività anche editoriali, la promozione della

ti cultura, della pratica del volontariato e delle attività di
di interesse generale di cui al presente articolo;
b) diffondere, attraverso la promozione e la partecipazione
alle più idonee ed opportune iniziative, la conoscenza, la
fruizione di quei valori che vedono nelle istituzioni
culturali e museali, nei monumenti ed antiche infrastrutture,
nelle testimonianze delle tradizioni antiche e nelle opere
d'arte antiche e contemporanee, occasioni di incontro, di
approfondimento e di ricerca culturale nello specifico la
cultura rurale, agraria e contadina, promuovendo ed
incoraggiando acquisti, lasciti, donazioni e depositi;
c) a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere
studi, ricerche, dibattiti, convegni, iniziative di analisi e
di documentazione sui temi della qualità della vita, della
tutela, della conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale particolarmente irpino, ereditato dai nostri
antenati, dalla nostra terra, dalle nostre radici anche
rurali che ben si accompagnano alla nostra cultura musicale,
spirituale, archeologica, storica, antropologica,
paesaggistica, architettonica, artistica ed alle tradizioni
nonchè alle discipline della conoscenza in senso lato.
Le attività appena elencate sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri
aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa
vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e
gratuite; in particolare:

= la educazione, la istruzione e la formazione per la musica
e delle arti ad essa collegate;

= organizzazione di serate e concerti con musica dal vivo, di
festival, istituzionalizzazione di premi per la composizione
e per la scrittura di musiche e testi;

= opera per favorire la emersione di giovani talenti anche
con la istituzione di borse di studio in soccorso dei meno
facoltosi, favorendo con tali attività la promozione della
cittadinanza, della partecipazione, della inclusione e della
coesione sociale, della democrazia, del diritto;

= promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione,
quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori
artistici, laboratori culturali anche a carattere didattico,
anche nelle scuole di ogni ordine e grado, privilegiando,
comunque, quelle attività di interesse sociale con finalità
educativa;

= impegnare i giovani in attività extra scolastiche
coinvolgenti, facilitando l'accesso alle stesse anche ai più
bisognosi;

= aver cura, a mezzo di specifiche convenzioni, del
patrimonio librario di enti locali e raccolto in biblioteche;



= partecipare a bandi per l'assegnazione di risorse finanziarie europee, nazionali, regionali, per la organizzazione di azioni finalizzate allo sviluppo del territorio irpino;

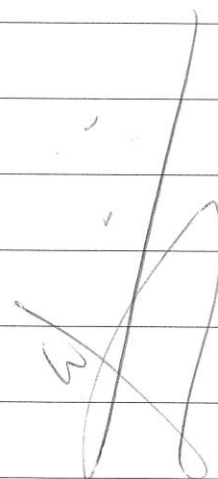
= collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati per la progettazione, divulgazione e realizzazione di progetti comuni.

Art. 6 - Ammissione degli associati e numero minimo

Associati sono tutte le persone fisiche, gli altri Enti del Terzo Settore, gli Enti senza scopo di lucro. Per essere ammesso quale associato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art.32 del "CTS". Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno. L'ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la

G. M. Bruno



G. M. Bruno
Francesco

quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

La deliberazione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

In caso di domande di ammissione come associato da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte da chi esercita a norma di legge la potestà parentale.

In caso di domanda da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

La validità della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio

Direttivo con deliberazione, come detto, insindacabile.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. volontari

c. onorari.

Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Onorari (soci e Presidenti) sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio



Direttivo.

I soci e i Presidenti onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza in seguito al mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In merito delibera il Consiglio Direttivo insindacabilmente, previa contestazione per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi e salva la facoltà di replica.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in

forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione o la decadenza vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. In caso di perdita della qualità di associato, quest'ultimo non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Comportamento degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 - Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;



Handwritten notes in the left margin:
- "Atto" (circled)
- "per esclusione"
- "per il nuovo"
- "per il profit"
- "per il"

Handwritten note at the bottom left:
"funzionamento"

ne
o
del
di
ha
.
le
provinciale
di Ariano Irp
modo
che
in
al
izzi
il
da:
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante

3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di
enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi
internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento (per esempio: feste, sottoscrizioni
anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non
esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve, beni
acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai
ripartibile fra gli associati durante la vita
dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi
della normativa vigente in materia di terzo settore.

Finubona

2

Finubona
Finubona

la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo

disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell'Assemblea recante, quale "ordine del giorno", la relativa approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, può essere conseguito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art.6 D.lgs. n.117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito, come innanzi cennato:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

o la

dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni,

donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi,

proventi derivanti dalle attività organizzate

dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

no.

Art. 10 - Bilancio

ge il

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e

ppone

decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi

attro

degli articoli 13 e 87 del D.lgs. n.117/2017 e delle relative

o

norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera

alla

corretta l'andamento economico e finanziario

del

dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio

ancio

Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria, quindi

ative

depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

essere

Art. 11 - Conseguimento lucro

amente

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi

nnuale

dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra

umenta

gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo

delle

del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione

stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo

come

degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili

necessari all'Associazione, ovvero utilizzato nei termini

prietà

previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art.12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed



ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti. Il segretario viene nominato dal Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la stessa Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e/o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

G. Bruno

G. Bruno
F. C. C.

- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

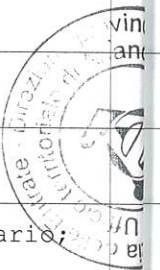
Art.14 - Assemblea Straordinaria

È convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione e fusione nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione,



ri e nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie
sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o
rganì rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
na di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano
la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo, gli
ività stessi non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

È deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.
Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando
dovesse venir meno il Consiglio Direttivo e non vi sia la
metà rielezione.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione,
dello delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo
sullo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
ne il altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai
re in fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge
eno i 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, ovvero di
econda nuove disposizioni legislative in materia.

Art.16 - Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a
zione, scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i

presenti che abbiano la qualifica di associato.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art.18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette componenti eletti dall'Assemblea degli associati; gli stessi rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico per qualsivoglia causale, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, salva ratifica da parte dell'Assemblea degli associati; il sostituto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui viene meno oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere (le cariche di segretario e di tesoriere possono essere esercitate da un solo consigliere);

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 19 - Presidente

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito da un Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 20 - Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione

datti	dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle
dallo	scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
rvati	Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle
	Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria
	relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
nte a	Art 21 - Organo di Controllo
e la	È nominato nei casi previsti dal D.lgs. n.117/2017.
erale	L'Organo di Controllo, se nominato:
.	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul
che	rispetto dei principi di corretta amministrazione;
i chevin arian	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
gola,	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
olare	• esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non
del	sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale
o più	dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore
ria o	legale iscritto nell'apposito registro;
lsiasi	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
viene	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
	conformità alle norme di legge.
ni di	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
fra i	svolto.
carica	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi
e. Il	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a
azione	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 - Clausola compromissoria



Handwritten notes in the left margin:
- Top: "Al Com. del..."
- Middle: "L'attività..."
- Bottom: "Me..."

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati oppure tra gli organi e gli associati, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente.

Art.24 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad integrazione di quanto riportato all'articolo "15" del presente statuto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.117/2017.

Art. 26 -Disposizioni finali

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si

conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa
rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali
sulle associazioni, in particolare al D.lgs. n.117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

